

Presentazione

Legal Research Group

Giuseppina D'Auria

Un Legal Research Group si compone di un numero variabile di studenti e/o neolaureati che decidono di intraprendere un'attività di ricerca su un argomento giuridico determinato con l'obiettivo finale di pubblicarne i risultati per sottoporli all'attenzione della comunità scientifica. I gruppi di lavoro (locali, nazionali od internazionali) rappresentano una preziosa occasione per fare squadra, per imparare ad affrontare insieme l'approfondimento scientifico in modo completo e innovativo, colmando i vuoti lasciati dai tradizionali programmi accademici attraverso metodologie di ricerca, analisi e trattazione basate sulla collaborazione costante tra i loro componenti.

EVASIONE FISCALE

ANALISI COSTITUZIONALE, TRIBUTARIA E PENALE DI UN FENOMENO SOCIALE

L'aspirazione solidaristica e redistributiva del nostro ordinamento richiede di pensare all'obbligazione fiscale come ad una colonna portante indispensabile per l'esistenza stessa di una collettività organizzata.

Quanto appena affermato è vero per due ragioni: sia perché il gettito è destinato a coprire la spesa pubblica in servizi essenziali alla cittadinanza, sia perché esso è in grado di realizzare l'obiettivo cruciale della equità distributiva, consentendo il trasferimento di risorse a vantaggio di chi sia sprovvisto dei mezzi per vivere liberamente e dignitosamente.

Se, infatti, tra i compiti della Repubblica, in posizione primaria si pone la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza tra i cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione alla vita del Paese (art. 3 co. II Cost.), allora deve essere ritenuto altrettanto primario l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.) e, tra questi,

principalmente quello di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva e secondo un sistema tributario informato a criteri di progressività (art. 53 Cost.).

L'obbligazione tributaria è dunque espressione di un dovere civico, è anzi quintessenza del concetto di cittadinanza in un sistema democratico: la cosa pubblica è tale perché è di tutti e conseguentemente ciascuno ha l'obbligo di concorrere all'azione comune col proprio sacrificio personale.

Ora, l'evasione fiscale è, puramente e semplicemente, la negazione di tutto quanto detto finora.

Nel 1992 una sentenza della Corte costituzionale, che fece epoca, definì l'evasione fiscale come una violazione «di particolare gravità, per il semplice fatto che rappresenta, in ciascuna delle sue manifestazioni, la rottura del vincolo di lealtà minimale che lega fra loro i cittadini e comporta, quindi, la violazione di uno dei 'doveri inderogabili di solidarietà', sui quali, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, si fonda una convivenza civile ordinata ai valori di libertà individuale e di giustizia sociale».

Evasore è chi rema contro il bene comune, chi viene meno al suo dovere di sorreggere le componenti strutturali della comunità cui appartiene, chi tradisce l'affidamento in lui riposto dagli altri consociati.

E se viene rimosso il collante che permette alle parti di essere un tutto, alle membra di rimanere attaccate al corpo, si palesa il serio pericolo che l'intero organismo si sfaldi e che, in tal modo, cessi di esistere.

In Italia, anzi, tra gli Italiani l'evasione è un fatto endemico e trasversale, diffuso nelle menti e, ancor più, radicato nelle coscienze.

Per questo, da noi, la figura dell'evasore fiscale non è riassumibile in un *topos*; non esiste l'evasore-tipo da espellere dalla città, alla stregua del capro espiatorio di platoniana memoria. L'imprenditore che nasconde i suoi redditi in paradisi fiscali non evade di più del suo lavoratore dipendente che, costretto alla cassa integrazione, riesce a trovare una nuova occupazione, facendosi, però, pagare in nero. Non è diverso il caso dello studente universitario che accetta in locazione un immobile senza preoccuparsi di versare l'imposta di registro rispetto a quello del dirigente pubblico che, pur acquistando un immobile di lusso, richiede l'agevolazione sulla prima casa. *Ça va sans dire*, sempre di evasione si tratta.

In un Paese che è capace di dare alla luce vivaci associazioni semantiche come paradisi fiscali, frodi carosello, faccendieri, per poi ammantarle di una certa dose di consenso, l'evasione non può certo dirsi un fatto che macchia di infamia chi la compie.

Spesso a mancare è la percezione della stretta corrispondenza che esiste tra interesse privato e bene comune. Piuttosto, il Paese si mostra pervaso da

un'indulgenza dilagante, che si unisce talvolta a un senso di mesta rassegnazione, a tal punto da spingere un rimpianto statista a motteggiare, con riso amaro, che «l'umiltà è una virtù stupenda, ma non quando si esercita nella dichiarazione dei redditi».

Ma l'elemento che deve destare maggiore preoccupazione è rappresentato dalla (mal)celata approvazione che parte della popolazione nutre nei confronti di chi evade. E a questo punto non potevano capitare più a proposito le parole di Giuseppe Prezzolini, il quale, già nel 1921, divideva gli Italiani in due categorie: i furbi e i fessi. «L'Italia va avanti perché ci sono i fessi. I fessi lavorano, pagano, crepano. Chi fa la figura di mandare avanti l'Italia sono i furbi che non fanno nulla, spendono e se la godono». Non è difficile immaginare in quale delle due categorie trovino posto gli evasori.

Certo, questo stato di cose non può essere tollerato. E allora, interviene la repressione, anche quella penale: è bene ricordare sempre che il diritto non è soltanto positivo, ma im-positivo. Del resto «le imposte si chiamano così perché, se qualcuno non le impone, nessuno le paga».

Nella coercizione penale tributaria però si dispiega tutta la violenza del diritto: esso colpisce l'iniziativa economica, il diritto di proprietà, la libertà personale. Per le esigenze di prelievo del gettito, il diritto penale appresta un apparato di sanzioni che riportano i contribuenti all'osservanza dei propri doveri.

Eppure questo non basta a soddisfare la necessità di reperire nuove risorse: e allora si innesca un circolo vizioso, per cui si inasprisce ancor più la pressione fiscale; ma essa non può che andare a gravare sulle spalle dei contribuenti cc.dd. virtuosi, i quali adempiono, come sempre fedelmente.

Il malcontento raggiunge il suo punto più alto quando giunge il momento di valutare la qualità delle scelte di spesa pubblica: è su questo punto che i contribuenti leali, già sfiduciati dal sentirsi gli unici a pagare nonché vessati da una pressione fiscale tra le più elevate di Europa, si trovano a fare i conti con un settore pubblico inefficiente che offre servizi scarsi e inadeguati; in breve, fanno esperienza di un sistema sostanzialmente iniquo, diametralmente opposto a quello tratteggiato dai Padri costituenti.

Questi, per sommi capi, costituiscono i termini del problema che cercheremo di affrontare nelle pagine che seguono. Navigare in questa complessità ci impone di interrogarci sulle ragioni profonde per cui il Paese in cui viviamo è caratterizzato da un tasso di evasione fiscale così elevato, che si attesta – sulla base dei dati diffusi dallo stesso Ente impositore – attorno ai 120 mld di euro, secondo, in Europa, solo a quello della Grecia.

I risultati della ricerca effettuata hanno condotto alla conclusione che, per cogliere a pieno le infinite implicazioni e sfaccettature che contribuiscono

no a comporre la figura poliedrica e complessa dell'evasione fiscale, è indispensabile una comprensione globale del rapporto tra Fisco e contribuente.

Ciò che è emerso diffusamente è che l'adempimento degli obblighi fiscali non può essere ridotto all'esclusiva analisi costi-benefici da parte dell'evasore potenziale, ma dipende anche da motivazioni etiche, norme sociali, senso civico (o ciò che ne residua).

Sotto questo profilo, la sfida per il Legislatore tributario è quella di provare ad estirpare quel sostrato sociale e culturale che si richiama al vecchio adagio «dei furbi e dei fessi», premiando il contribuente virtuoso, riducendo la pressione fiscale, aumentando l'efficienza della spesa pubblica.

Il disegno costituzionale legittima e, forse, rende vincolanti siffatti obiettivi, indicando una strada che è doveroso percorrere se si vuole salvaguardare la funzione fiscale e, con essa, l'ordinamento nella sua interezza.